



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

ORIGINALE

## VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica

N° 3 DEL 06-04-2017

**Oggetto:** CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi, notificati nei modi di legge, sono stati convocati i Consiglieri Comunali, presso la sala consiliare di questa Sede Municipale. Il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

<b>PUCCI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>DE ANDREIS MARCO</b>	<b>P</b>
<b>FULVIMARI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>DI MADDALENA PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>FASCETTI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>DI LORETO LUCIANO</b>	<b>A</b>
<b>PARENZI SABRINA</b>	<b>A</b>	<b>FULVI ALESSANDRA</b>	<b>P</b>
<b>SEBASTIANI LORENA</b>	<b>P</b>	<b>FULVI GISELLA</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

**Partecipa** il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;

**Riconosciuto** legale il numero degli intervenuti, il Pelosi Maurizio - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 01-04-17

Il Responsabile del servizio  
F.to LAURENZI FABIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 1.03.2016, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, *in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:*

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 49 dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 60.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 13,72%,

CHE tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Servizi generali	€ 342.158,31
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e illuminazione pubblica	€ 79.588,17
Servizi cimiteriali	€ 15.700,00
SPESA TOTALE	€ 437.446,48

VISTO che con deliberazione consiliare n. 08 del 29.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA 2,00 per mille** da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
- **ALIQUOTA 1,50 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- **ALIQUOTA 0,00 per mille** da applicarsi per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;
- **ALIQUOTA 1,5 per mille** da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare Cat. A/1 – A/8 e A/9;

Che con la predetta delibera sono state fissate anche le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

**PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

**DETRAZIONE** : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della detrazioni per i figli non può superare l'importo di € 120,00.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

UDITA la relazione del Sindaco sul punto all'ordine del giorno.

**CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti;**

**DELIBERA**

- 1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Servizi generali	€ 342.158,31
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e illuminazione pubblica	€ 79.588,17
Servizi cimiteriali	€ 15.700,00
SPESA TOTALE	€ 437.446,48

- 2) Di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2014 e 2015 :

- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
- **ALIQUOTA 1,50 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- **ALIQUOTA 0,00 per mille** da applicarsi per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;
- **ALIQUOTA 1,5 per mille** da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare Cat. A/1 – A/8 e A/9;

- 3) Di confermare le seguenti detrazioni per l'anno 2016 per le abitazioni principali cat. A/1 – A/8 e A/9:

**PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

**DETRAZIONE :** Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della detrazioni per i figli non può superare l'importo di € 120,00.

- 4) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

- 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO  
Pelosi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa BUEMI Maria Elena

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-04-2017

IL MESSO COMUNALE

Muzi Achille

---

La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa BUEMI Maria Elena

---